

# **Regolamento dei Referendum e delle Consultazioni Popolari**

(artt. 35 e 38 dello Statuto Comunale)

**Approvato con:**

delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.2008

## **PARTE PRIMA - REFERENDUM**

### **TITOLO I - RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO**

#### *ART. 1 - OGGETTO, DELIMITAZIONE TERRITORIALE E TIPOLOGIE*

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento del referendum propositivo e del referendum abrogativo comunali, ai sensi dell'art. 38 e, nella parte seconda, le Consultazioni popolari di cui all'art. 35 dello Statuto Comunale.
2. Il referendum è indetto per tutti i cittadini residenti, italiani e stranieri, che abbiano superato il 16° anno di età..
3. Con il Referendum consultivo si possono sottoporre agli elettori fino ad un massimo di tre proposte di soluzione ad un problema o fino ad un massimo di tre proposte di atti da assumere da parte degli organi comunali.
4. Con il Referendum abrogativo si può sottoporre agli elettori la abrogazione di un atto deliberativo o di più atti deliberativi adottati dal Consiglio comunale, se obiettivamente interconnessi.

#### *ART. 2 – REQUISITI*

1. Il Sindaco indice:
  - a) il referendum consultivo quando lo richieda il Consiglio comunale con propria deliberazione adottata con il quorum della maggioranza dei suoi componenti, o quando lo richieda almeno il 20 % degli iscritti nelle liste elettorali del Comune;
  - b) il referendum abrogativo quando lo richieda almeno il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
2. Per il calcolo del numero dei cittadini richiedenti si assumono i dati accertati nell'ultima revisione utile delle liste elettorali.
3. Il referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non è comunque ammesso intorno a proposte già sottoposte a referendum nel corso di uno stesso mandato amministrativo ovvero già dichiarate illegittime o inammissibili in precedenti consultazioni referendarie.
4. Il referendum non può essere proposto intorno a questioni attinenti:
  - a) lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
  - b) attività meramente esecutive di norme statali e regionali ovvero di atti riservati alla competenza esclusiva della Provincia;
  - c) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
  - d) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dal Comune
  - e) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe;
  - f) l'attuazione dei principi dettati dall'art. 3, commi 1 e 2, Cost., sulla pari dignità giuridica e sociale delle persone.
  - g) gli strumenti urbanistici in genere (Piano strutturale, Regolamento urbanistico, Piani urbanistici attuativi)

5. Il referendum abrogativo non può inoltre essere proposto intorno a questioni che abbiano già costituito, in capo dei relativi destinatari, diritti acquisiti od il cui affievolimento comporti comunque per l'amministrazione comunale l'assunzione di oneri finanziati risarcitori di entità superiore al risparmio conseguente all'adozione dell'atto di ritiro ivi proposto.

6. Il quesito sottoposto dai proponenti agli elettori deve rendere esplicite - ove possibile ed inerente - le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e indicare le modalità di copertura di tali oneri. A questo fine, i promotori delegati potranno richiedere al Sindaco che venga loro tempestivamente indicato l'ufficio comunale competente alla determinazione dei suddetti elementi di ordine finanziario. Qualora non sia possibile attendere alla predetta determinazione in via breve, sulla scorta dei dati già in possesso dell'Amministrazione, è possibile che la stessa venga indicata con ordini di grandezza approssimativi. Dell'esito della collaborazione con gli uffici comunali viene redatto un apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile del servizio competente, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e dai promotori delegati, da allegarsi all'istanza di referendum. Di tale verbale o comunque della relazione presentata autonomamente dal Comitato dei promotori, a cura della Segreteria generale, viene redatto un estratto, la cui copia va inserita in calce ad ogni successivo documento propulsivo l'istanza referendaria ad eccezione delle schede per la votazione.

### *ART. 3 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM*

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum debbono presentare al Protocollo generale del Comune una apposita istanza scritta indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza, redatta in carta libera, deve recare in calce il nome, il cognome, la data, il luogo nascita e la firma di un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Montescudaio, pari almeno al 20% di tutti gli iscritti nelle liste stesse. L'ufficio Elettorale accerta l'effettiva iscrizione alle liste elettorali comunali dei suddetti firmatari. I primi tre firmatari si intendono delegati ad illustrare l'istanza di fronte al Comitato dei Garanti e a ricevere le comunicazioni inerenti lo svolgimento delle operazioni referendarie.
3. L'istanza deve contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da consentire un'agevole e obiettiva libertà di opzione.
4. Qualora l'istanza riguardi un referendum consultivo e prospetti alla consultazione popolare più proposte, il quesito dovrà essere completato con la formula "quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per ..." cui dovrà seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene richiesto il referendum.
5. Qualora l'istanza riguardi un referendum abrogativo la proposta dovrà essere completata con la formula "volete che sia abrogato..." con l'indicazione della data, numero e titolo della deliberazione consiliare sulla quale il referendum sia richiesto. Qualora sia limitata al suo ritiro parziale, deve essere completata oltre che dall'indicazione del numero degli articoli o dei commi di riferimento, dall'oggetto della questione sul quale il referendum sia richiesto; dovrà essere altresì inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposto il ritiro.
6. L'istanza di referendum abrogativo limitata ad una parte della deliberazione consiliare è inammissibile quando la sua eventuale recezione comporti l'inapplicabilità delle disposizioni residue.
7. I cittadini che intendono promuovere il referendum possono richiedere la collaborazione del Segretario comunale per una corretta e compiuta formulazione della proposta referendaria. Tale collaborazione si limiterà all'individuazione e messa a disposizione della documentazione amministrativa necessaria nonché nell'ausilio alla formulazione tecnico-giuridica della proposta.

8. Il Segretario curerà, per ogni altra incombenza eventualmente necessaria, di indicare il funzionario responsabile del relativo procedimento.
9. Le medesime disposizioni di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, alle richieste di referendum deliberate dal Consiglio comunale, il quale dovrà altresì procedere, fra i membri sottoscrittotti della richiesta, alla nomina di tre suoi rappresentanti per l'espletamento di ogni incombenza di fronte al Comitato dei Garanti.
10. Le deliberazioni consiliari promotrici dei referendum che non abbiano sortito in una consultazione referendaria nel corso dello stesso mandato amministrativo devono essere ri-deliberate dal Consiglio subentrante. Il voto favorevole assicura il mantenimento dell'originario numero d'ordine.

#### *ART. 4 - INTEGRAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DELLA GIUNTA*

1. Qualora sia stata inoltrata una proposta di referendum di tipo consultivo, è in ogni caso riservata alla Giunta la facoltà di formulare sullo stesso oggetto un quesito da aggiungere in calce a quello o a quelli formulati dai cittadini ovvero dal Consiglio comunale.
2. In questo caso, la Giunta potrà nominare un proprio delegato per l'esercizio delle medesime facoltà ammesse ai promotori delegati dai cittadini ovvero ai rappresentanti del Consiglio di fronte al Comitato dei Garanti.
3. Il quesito formulato dalla Giunta, trasmesso al Comitato dei Garanti unitamente alla proposta referendaria, è sottoposto al medesimo vaglio di ammissibilità cui soggiace quest'ultima, salvo decadere automaticamente ove essa venga rigettata.

#### *ART. 5 - ESAME DI LEGITTIMITA' E DI AMMISSIBILITA DELLA PROPOSTA*

1. La legittimità e l'ammissibilità delle proposte referendarie promosse dai cittadini è espressa in via obbligatoria, vincolante e definitiva, dal Comitato dei Garanti di cui all'articolo successivo.
2. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette al Comitato dei Garanti le proposte di referendum entro trenta giorni dal loro ricevimento ovvero, in caso di referendum consiliare, dall'esecutività della delibera consiliare.
3. Il Comitato dei Garanti è tenuto ad esprimersi entro i trenta giorni successivi, salvo una proroga di quindici giorni deliberata dalla Commissione conferenza dei Capigruppo per ragioni motivate. I tre promotori delegati di cui all'art. 3, comma 2, possono chiedere audizione al Comitato dei Garanti per integrare - fermi restando i termini della proposta - le motivazioni della loro istanza. A tal fine, e altresì se lo ritenga comunque opportuno al fine di acquisire ulteriori elementi di giudizio, il Comitato dei Garanti invierà loro un avviso di convocazione per la riunione dedicata all'esame di legittimità e di ammissibilità della proposta referendaria. I promotori delegati hanno diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.
4. Qualora il comitato dei Garanti riscontri delle irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione dell'istanza e della prescritta documentazione, può stabilire un termine per le eventuali sanatorie o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

#### *ART. 6 - COMITATO DEI GARANTI*

1. Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri nominati dal Sindaco.
3. Il Comitato giudica insindacabilmente:

- a) la legittimità e l'ammissibilità dei quesiti referendari a seconda della legge nonché delle disposizioni dettate dallo Statuto e dal presente regolamento; accerta altresì gli effetti di illegittimità conseguenti all'eventuale ritiro delle disposizioni oggetto del referendum;
- b) l'improcedibilità del procedimento referendario in caso di revoca accertata nelle forme e nei termini stabiliti dal successivo art. 13;
- c) l'improcedibilità del procedimento referendario per la naturale estinzione dei presupposti di fatto o di diritto che ne avevano motivato la proposta.
4. In caso di presentazione di più istanze nel corso di una medesima tornata referendaria, quelle successive alla quarta, ad eccezione di quelle deliberate dal Consiglio comunale, devono essere trasmesse al Comitato dei Garanti solo qualora esso abbia rigettato una o più di quelle prime.
5. I promotori delegati delle istanze di referendum successive a quelle conoscibili dal Comitato dei Garanti devono confermare per iscritto la richiesta della loro istanza entro il termine di cui all'art. 3 comma 1. E' fatta comunque salva la priorità acquisita in base alla data di prima presentazione.
6. Le decisioni del Comitato dei Garanti sono motivate e, quando siano di rigetto, devono altresì indicare le norme che lo hanno determinato.
7. Le decisioni del Comitato dei Garanti sono assunte a maggioranza, sono verbalizzate e devono essere tempestivamente comunicate ai tre promotori delegati e al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e ai Capigruppo consiliari.
8. Il Comitato dei Garanti, prima dell'avvio della raccolta delle firme di cui all'art. 7, su istanza scritta di due o più Comitati promotori delegati, delibera sull'eventuale accorpamento di più istanze referendarie aventi il medesimo oggetto dichiarate legittime e ammissibili. Può altresì consentire che alla loro riunificazione corrisponda la rideterminazione formale delle relative proposte, salva comunque la facoltà di integrazione riservata alla Giunta di cui all'art. 4. In tal caso, nell'atto di indizione, accanto ad ogni proposta o quesito dovranno essere indicati i nominativi dei rispettivi primi tre firmatari.
9. Il Comitato dei Garanti è deputato in via esclusiva a giudicare sugli eventuali conflitti interpretativi concernenti la corretta applicazione del presente regolamento. E' inoltre abilitato a predisporre e proporre al Consiglio comunale modifiche al presente regolamento, nonché tenuto a rendere pareri obbligatori sulle proposte di sua modifica che rilevino profili di legittimità.
10. Il Comitato dei Garanti, per la verifica dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, nonché per ogni altra incombenza di ordine formale, può richiedere l'ausilio del Segretario comunale, il quale partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto.
11. Le prestazioni rese dai Garanti sono compensate con un corrispettivo onnicomprensivo determinato dalla Giunta Comunale e spettante ad ogni componente per ciascuna seduta.

### *ART. 7 - RACCOLTA DELLE FIRME*

- 1 La raccolta delle firme dei referendum promossi dai cittadini è effettuata su fogli in carta libera vidimati dall'Amministrazione e deve essere conclusa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della loro consegna. Ciascuno di essi deve recare, stampato o dattiloscritto in epigrafe a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nell'istanza di referendum dichiarata legittima e ammissibile dal Comitato dei Garanti, nonché allegata copia dell'estratto del verbale di cui all'art. 2, comma 5.
2. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati entro 10 giorni dal ricevimento della dichiarazione di ammissibilità espressa dal Comitato dei Garanti per la vidimazione all'ufficio Elettorale che, dopo avere provveduto ad apporvi il numero d'ordine, il timbro, la data e la firma di un funzionario comunale, li restituisce senza ritardo ai promotori delegati.

### ***ART. 8 - AUTENTICAZIONE DELLE FIRME***

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza.
2. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere dell'ufficio giudiziario, ovvero dal Giudice di pace, dal Sindaco o da un Assessore o da un Consigliere Comunale che abbia comunicato la sua disponibilità, dal Segretario comunale o da altro funzionario comunale incaricato dal Sindaco.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
4. L'autenticazione delle firme presso l'Ufficio Elettorale potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico dell'ufficio stesso.

### ***ART. 9 - SPESE PER L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME***

1. Le autenticazioni delle firme effettuate dal Sindaco, da un Assessore, da un Consigliere comunale, dal Segretario comunale o dal funzionario incaricato dal Sindaco sono esenti da spese.

### ***ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM***

1. La richiesta di referendum, corredata dei fogli di cui all'art. 7, recanti le firme autenticate e dalla attestazione, anche collettiva, dell'ufficio Elettorale della effettiva iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali comunali, deve essere presentata dai promotori al Sindaco entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la raccolta delle firme.
2. Il Segretario comunale, mediante processo verbale di cui rilascia copia, da' atto della presentazione della richiesta, della data e del deposito dei documenti. Nel verbale è inoltre indicato, su dichiarazione dei promotori, il numero delle firme raccolte. Il Segretario entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittotti non inferiori a quello minimo previsto dall'art. 2 e ne da' comunicazione al Sindaco.

## **TITOLO II - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM**

### ***ART. 11 – INDIZIONE***

1. Il referendum proposto dai cittadini viene indetto se il numero di firme valide è stato raccolto nel termine dettato dal precedente art. 7, comma
2. Entro un mese dalla comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo precedente, il Sindaco indice il referendum che, salvo i casi previsti dal successivo art. 12, deve tenersi in una delle giornate di domenica dei mesi di giugno e/o ottobre di ogni anno, accorpando in unica data le proposte di referendum dichiarate legittime e ammissibili nel corso della medesima tornata elettorale. L'atto di indizione elenca per ciascun referendum, nel rispetto del numero d'ordine, i quesiti o le proposte da sottoporre agli elettori, specificando altresì se gli stessi sono stati promossi dai cittadini ovvero dal Consiglio comunale.
3. Il Sindaco provvede a dare notizia del referendum mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito web del Comune e appositi manifesti da affiggersi almeno venti giorni prima della data del referendum. Nei manifesti saranno altresì precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno e l'orario della votazione, l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale, il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum. I manifesti sono pubblicati negli spazi per le pubbliche affissioni in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali.

### ***ART. 12 - PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM***

1. Il referendum non può essere effettuato :
  - a) nei tre mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio comunale;
  - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio comunale;
  - c) nei tre mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale;
  - d) contestualmente ad operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
2. Nei casi previsti dal comma precedente, il referendum si svolgerà entro i sessanta giorni successivi allo spirare della causa di sospensione, nel rispetto delle procedure stabilite dal precedente art. 11.

### ***ART. 13 - REVOCA DEL REFERENDUM***

- 1 Il referendum può essere revocato qualora gli organi comunali competenti abbiano adottato un atto o una deliberazione sulla stessa materia oggetto della proposta referendaria.
2. Il Comitato dei Garanti, cui è trasmesso immediatamente l'atto o la delibera consiliare esecutiva, stabilisce insindacabilmente entro dieci giorni se la proposta referendaria sia da considerarsi assorbita dal contenuto della deliberazione o se debba comunque precedersi allo svolgimento delle operazioni referendarie.
3. Il Sindaco, tramite manifesti e/o altri strumenti all'uopo adeguati, comunica tempestivamente alla cittadinanza l'eventuale revoca del referendum e le ragioni che l'hanno consentita.

### **ART. 14 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE**

- 1 Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini residenti nel Comune alla data di indizione del referendum e che abbiano compiuto il 16° anno di età il giorno fissato per la consultazione.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'Ufficio elettorale comunale provvede a compilare in duplice copia apposite liste sezionali dei cittadini aventi diritto al voto. Tali liste saranno autenticate dalla Commissione Elettorale Comunale. Verranno depennati gli elettori deceduti sino al 15° giorno antecedente le consultazioni.

### **ART. 15 - COMPITI DELL'UFFICIO ELETTORALE**

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione di ammissibilità del referendum, l'ufficio Elettorale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie. Inoltre:
  - a) sovrintende a tutte le operazioni referendarie;
  - b) procede il giorno immediatamente successivo alle operazioni di voto:
    - all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto;
    - all'accertamento del numero dei votanti e quindi alla somma dei voti validamente espressi;
    - alla verifica della quota percentuale minima per la validità della consultazione.
2. Di tali operazioni è redatto verbale, trasmesso tempestivamente all'Ufficio comunale per il referendum.

### **ART. 16 - UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM**

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione di ammissibilità del referendum, si insedia l'Ufficio comunale per il referendum. L'Ufficio, che è collegio perfetto, è composto dal Segretario Comunale, dal Responsabile dell'ufficio Elettorale e dal Responsabile dell'Area afferente al servizio elettorale. Ai lavori dell'Ufficio possono assistere i promotori delegati delle istanze di referendum, ai quali, a cura del Segretario Comunale, vengono comunicate le date delle sedute.
2. L'Ufficio comunale per il referendum procede, in pubblica adunanza, il giorno immediatamente successivo alle operazioni di voto:
  - al riesame e alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
  - alla verifica, ove lo ritenga necessario, dei verbali delle votazioni delle sezioni cui si riferiscono i reclami, procedendo all'eventuale correzione degli errori nei risultati.
  - alla proclamazione dei risultati definitivi del o dei referendum.
3. Di tali operazioni è redatto verbale depositato presso l'Ufficio di Segreteria e trasmesso in copia al Sindaco e ai promotori delegati.

### **ART. 17 - UFFICIO DI SEZIONE**

- 1 In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio di sezione composto da un Presidente, da tre scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente e da un Segretario. Per la loro nomina si applicano le regole e le procedure osservate in occasione delle elezioni amministrative.

2. I compensi per i componenti degli Uffici di sezione sono fissati dalla delibera della Giunta comunale che determina l'impegno di spesa complessivo per l'intero procedimento referendario .
3. Per quanto attiene alla ripartizione del Comune in sezioni, provvederà la Giunta comunale, sentito l'Ufficio comunale per il referendum.

### *ART. 18 - OPERAZIONI DI VOTO*

1. L'Ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 8 del giorno della votazione. Dalle ore 8 alle ore 9 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione, due copie del manifesto di indizione del referendum da esporre nella parte riservata al pubblico, e tutto l'altro materiale necessario per la votazione.
2. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta referendaria, devono possedere le caratteristiche dei modelli riprodotti nelle tabelle p) e q) allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70 e successive modificazioni, con la dicitura Referendum consultivo comunale "ovvero "Referendum abrogativo comunale".
3. Esse contengono la proposta, corredata dei relativi quesiti avanzati dai proponenti ed eventualmente dalla Giunta, formulata nella richiesta di referendum dichiarata legittima e ammissibile, letteralmente riprodotta a caratteri chiaramente leggibili, ivi specificando se essa è stata avanzata da cittadini ovvero dal Consiglio comunale. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di sezione secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.
4. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
6. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9. 00 della giornata di domenica fissata dall'atto di indizione del referendum e terminano alle ore 21. 00 dello stesso giorno.

### *ART. 19 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO*

- 1 Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento. Concluse le operazioni tutto il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato all'Ufficio Elettorale.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'Ufficio Elettorale, possono assistere, un rappresentante di ognuno dei Comitati e dei Gruppi consiliari comunali promotori del referendum, designati dai rispettivi delegati e Capigruppo consiliari.
3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto sindacale di indizione.
4. Per le operazioni pre-elettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

*ART. 20 -PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI*

1. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale dell'adunanza dell'Ufficio comunale per il referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
  - a) ai cittadini mediante affissione di appositi manifesti in luoghi pubblici;
  - b) ai Consiglieri comunali mediante l'invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum;

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

### *ART. 21 - PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO*

1. Qualora alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, si pronuncia con un ordine del giorno in seduta monotematica.
2. Prima della seduta nel corso della quale il Consiglio comunale adotta l'atto di pronunciamento, il Sindaco convoca i primi tre firmatari della proposta referendaria per acquisire valutazioni sull'esito della consultazione e sulle ipotesi di atti da proporre all'approvazione del Consiglio comunale. Essi hanno comunque diritto di intervenire, una volta e per non più di quindici minuti complessivi, nel corso dei lavori della seduta consiliare dedicata all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

### *ART. 22 - RINUNCIA DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM*

1. Il Comitato dei cittadini promotore dell'istanza di referendum può rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie fino al momento della pronuncia del Comitato dei Garanti. A questo fine, dovrà inoltrare un'apposita istanza scritta al Sindaco corredata delle firme autenticate, a proprie spese, di almeno i quattro quinti dei firmatari dell'istanza di cui all'art. 3.
2. Analogamente a quanto stabilito dal comma 1, il Consiglio comunale potrà deliberare di rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie dietro proposta del gruppo promotore sottoscritta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

### *ART. 23 - DISPOSIZIONI APPLICABILI*

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli artt. 51 e 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo, fatta salva la facoltà della Giunta comunale di adottare con provvedimento motivato l'eventuale deroga a talune delle norme sulla pubblicità dettate dall'art. 52 sopracitato.

### *ART. 24 – SPESE*

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune fatto salvo quanto disposto all' art. 22, comma 1.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

## **PARTE SECONDA – CONSULTAZIONI POPOLARI**

### *ART. 25 – OGGETTO*

1. Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, il Sindaco o la Giunta Comunale possono indire consultazioni popolari sulle materie di cui al presente Regolamento ed anche, con atto motivato ed in via eccezionale, su materie escluse dalla potestà referendaria.
2. Le consultazioni, a seconda dell'argomento, possono riguardare anche solo una parte del corpo elettorale e/o del territorio comunale.

### *ART. 26 – QUESITI*

1. La consultazione degli elettori su un argomento può avvenire anche sottoponendo agli stessi più quesiti dello stesso argomento.

### *ART. 27 – QUORUM DI VALIDITA'*

1. Nella delibera di indizione della consultazione la Giunta Comunale può fissare un quorum minimo di partecipazione perché la proposta che supera il 50% dei consensi possa essere vincolante per l'Amministrazione.

### *ART. 28 – PROCEDURE*

1. Per lo svolgimento delle operazioni di voti si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste per i referendum o la legislazione nazionale in materia.

### *ART. 29 – INDIZIONE*

1. Nella delibera di indizione della consultazione, la Giunta Comunale deve indicare:
  - a) l'oggetto della consultazione, espresso in modo chiaro;
  - b) Il numero e tipo dei quesiti da sottoporre ai cittadini;
  - c) Il corpo elettorale interessato alla consultazione;
  - d) Se la consultazione ha carattere vincolante e, in questo caso, l'eventuale quorum necessario per renderla tale; non può essere in alcun caso ritenuto vincolante il risultato di una consultazione alla quale non abbia partecipato almeno un terzo degli elettori aventi diritto.